

BOZZA LINEE GUIDA REGOLAMENTO ISEE

A 15 anni dalla sua introduzione l'ISEE viene completamente riformato, l'iter di modifica ha origine nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (manovra Salva-Italia)

Il decreto recante il nuovo testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/1/2014 (Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)

Il provvedimento è in vigore dal 8 febbraio 2014 e prevede la seguente tempistica attuativa:

Entro 90 giorni (9 maggio 2014) dall'entrata in vigore del DPCM 159 dovrà essere pubblicato un provvedimento del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, su proposta dell'INPS e sentiti l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

Questo provvedimento deve contenere

- le istruzioni per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva Unica)
- i nuovi modelli e la nuova attestazione
- gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE che possono essere resi disponibili direttamente tramite i soggetti incaricati della ricezione della DSU

Termine ultimo 9 maggio più 15 giorni (24 maggio 2014)

Dalla data della pubblicazione del provvedimento (24 maggio) gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate, (Comuni, Università, ecc...) hanno a disposizione 30 giorni per emanare gli atti normativi necessari al riconoscimento delle prestazioni secondo le nuove regole.

Ne consegue che entro il 24 giugno 2014 devono essere fissate, tra l'altro, le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza, e quindi debbono essere redatti i nuovi regolamenti.

Questa cronologia è completamente saltata per diverse ragioni:

- la complessità della modulistica
- i tempi per l'attivazione delle modalità di accesso alle banche dati
- le elezioni amministrative, ecc.

L'Anci e le Università hanno chiesto uno slittamento dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2015

Non c'è ancora una risposta ufficiale a questa richiesta, comunque l'entrata in vigore è ovviamente posticipata almeno a fine ottobre, inizi di novembre.

E' necessario quindi avviare rapidamente un confronto, con i soggetti interessati sulla definizione dei regolamenti applicativi secondo quanto previsto dal testo del nuovo ISEE all'articolo 14 ... "Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanino entro la data di cui al comma 1 gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

”

I regolamenti debbono essere redatti come strumenti "esplicativi" e non "modificativi" dell'ISEE

E' importante evitare il riprodursi delle innumerevoli situazioni di difformità che si sono create a livello di singolo territorio e di servizi nella passata esperienza, che ha costituito una delle ragioni che ci hanno fatto sostenere l'esigenza di intervenire con una modifica della normativa.

Una novità importante del nuovo ISEE, che dobbiamo essere impegnati a rendere effettiva, è la sua definizione come livello essenziale per l'accesso alle prestazioni. " L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione..." (art.2)

I rischi di una situazione che riproduce la situazione attuale risiedono anche nel testo stesso laddove è stato accolto l'emendamento delle Regioni. "..., fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari." (Art.2)

A questo proposito è utile ricordare che anche al nostro seminario organizzato il 24 febbraio 2014 il dr. Raffaele Tangorra . (direttore Generale della D.G. per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e del Welfare). ci ha rassicurato sulla coerenza del concetto di livello essenziale che non può essere pregiudicata dall'emendamento presentato dalle regioni che può, eventualmente, solo aggiungere per ampliare la platea degli aventi diritto

Per questo motivo abbiamo chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di insediare il tavolo di monitoraggio per definire delle linee guida per i regolamenti di accesso. Anche in assenza di linee nazionali sarebbe importante che queste si individuassero almeno a livello regionale e che i regolamenti fossero adottati con riferimento agli ambiti territoriali di programmazione anche laddove non esistono unioni di comuni (ogni singolo comune potrebbe adottare lo stesso regolamento)

Queste condizioni sono essenziali al fine di preservare la omogeneità dell'ISEE come strumento di valutazione della capacità economica del singolo e/o della famiglia

La prima questione, quindi, riguarda "la dimensione territoriale di riferimento per servizi omogenei

Rientra nelle autonome prerogative dell'ente gestore della prestazione di stabilire nel regolamento:

- la definizione del dettaglio delle prestazioni da erogare attraverso l'ISEE;
- le soglie del valore dell'ISEE al di sotto delle quali il servizio è erogato gratuitamente o è corrisposto il sussidio economico;
- la fasce di valori dell'ISEE in cui è prevista la compartecipazione alla spesa per l'erogazione d'un determinato servizio.

E' utile tener presente che la soglia e i valori delle fasce di ISEE per la compartecipazione generano, nell'intorno di questi limiti, il cosiddetto effetto scaletta in cui chi sta sotto di poco può trovarsi con l'esenzione o il sussidio o il minor pagamento ad avere una disponibilità economica maggiore di chi sta leggermente al di sopra. Se gli importi in gioco sono elevati si consiglia di fare introdurre nei regolamenti gli appositi correttivi che impediscano che ciò accada.

"Il regolamento NON PUO'

- Aumentare o ridurre le franchigie: Alterare le franchigie mette in discussione l'"oggettività dell'indicatore" e apre la strada alla formazione d'ISEE locali personalizzati.

- escludere componenti patrimoniali o reddituali : anche questa scelta altererebbe l'impianto del nuovo ISEE e in ragione del nuovo impianto di detrazioni/deduzioni/franchigie, potrebbe anche risultare non conveniente

- "aggiornare" la componente reddituale, oltre l'ISEE corrente

L'eccezione, giusta, dell'ISEE corrente verrebbe trasformata nella regola e si ricadrebbe nell'autocertificazione generalizzata, in quanto le banche dati non potrebbero fornire i dati necessari.

Il regolamento PUO'

definire le nuove soglie: è necessario però valutarne , prima, attentamente gli effetti sulla platea dei beneficiari e capire le ragioni di eventuali esclusioni dai benefici rispetto alla situazione precedente. Es: se l'effetto è provocato dal mutato valore della casa piuttosto che dall'aumento del patrimonio mobiliare, le valutazioni da fare potrebbero essere diverse.

- intervenire sulla durata della validità dell'ISEE: *anche se secondo la legge le DSU scadono tutte il 15 gennaio (art. 10, comma 1) la norma lascia autonomia all'ente gestore della prestazione di regolamentare la validità dell'ISEE, legandola alla durata della prestazione stessa. La norma da anche “ facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della Dsu una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Isee del proprio nucleo familiare.*

- chiarire l'applicazione pratica della esclusione dal calcolo dall'ISEE dei “familiari con “estraneità nei rapporti affettivi ed economici: la condizione di “estraneità nei rapporti affettivi ed economici” è “accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” e quindi l'esclusione è legata ad una certificazione ufficiale di cui tener conto in fase di determinazione dell'ISEE .

-NOTAZIONI

In sede di stesura del regolamento è consentito individuare altri strumenti di valutazione della situazione economica. Occorre tener presente che:

- non possono né sostituire né modificare l'ISEE
- possono solo ampliare la platea dei beneficiari.

Le norme più vantaggiose per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari al pagamento delle rette, possono determinare un aggravio di oneri per il Comune e/o l'ente gestore del servizio, o, a parità di risorse una diminuzione dei posti disponibili con le agevolazioni. Andrebbero attentamente valutati questi possibili effetti.

-